

REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30/03/2017

REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI DEL COMUNE DI PONSACCO

INDICE GENERALE

SEZIONE I – CARATTERISTICHE DEL SISTEMA TERRITORIALE INTEGRATO DEI SERVIZI PER L’INFANZIA

ART. 1 – QUADRO NORMATIVO E PRINCIPI DI RIFERIMENTO

ART. 2 – OGGETTO E FINALITA’ GENERALI

ART. 3 – EFFICACIA DELLA REGOLAMENTAZIONE

ART. 4 – FORME DI PUBBLICITA’

SEZIONE II – SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA

TITOLO I – OGGETTO, ORGANIZZAZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI.

ART. 5 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 6 – CLASSIFICAZIONE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI

ART. 7 – PROGRAMMAZIONE E REGOLAZIONE DEL SISTEMA

ART. 8 – SERVIZIO DI REFEZIONE

ART. 9 - RACCORDO CON I PRESIDIO SOCIO-SANITARI PUBBLICI

ART. 10 – RAPPORTI FRA IL COMUNE DI PONSACCO ED I SOGGETTI PRIVATI: LE CONVENZIONI

ART. 11 – COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO E CONSULTA DEI COORDINATORI
PEDAGOGICI DEL SISTEMA INTEGRATO

ART. 12 - PROGETTO PEDAGOGICO E PROGETTO EDUCATIVO

ART. 13 – PERSONALE DEI SERVIZI

ART. 14 – FORMAZIONE PERMANENTE

ART. 15 – TITOLI DI STUDIO

ART. 16 – SOSTEGNO ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE

ART. 17 – AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

ART. 18- ACCREDITAMENTO

ART. 19 – FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO

TITOLO II – SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI – INFORMAZIONI PER L’UTENZA

- ART. 20 – FINALITA' SPECIFICHE DEI SERVIZI
- ART. 21 - PRINCIPI DI RIFERIMENTO
- ART. 22 – INFORMAZIONE SUI SERVIZI E FACILITA' DI ACCESSO
- ART. 23 – PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE
- ART. 24 – UTENZA POTENZIALE DEI SERVIZI
- ART. 25 – BANDI PUBBLICI E DOMANDE D'ISCRIZIONE
- ART. 26 – GRADUATORIE D'ACCESSO
- ART. 27 – FREQUENZA
- ART. 28 – RETTE
- ART. 29 – MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA RETTA, EVENTUALI RIDUZIONI
- ART. 30 – BUONI SERVIZIO – ACQUISTO POSTI
- ART. 31 – RICORSI
- ART. 32– NORMA FINALE

SEZIONE I – CARATTERISTICHE GENERALI DEL SISTEMA LOCALE PER IL DIRITTO ALL'APPRENDIMENTO

ART. 1 – QUADRO NORMATIVO E PRINCIPI DI RIFERIMENTO

1. Il presente Regolamento è coerente con il quadro di norme e valori costituito da fonti legislative e documenti di indirizzo di carattere sovranazionale, nazionale e locale:

- la Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata dall'ONU nel 1989 e recepita dallo Stato italiano con la legge n° 176 del 1991;
- il Rapporto contenente gli Obiettivi di Qualità nei servizi per la prima infanzia, pubblicato dalla Rete per l'Infanzia della Comunità Europea nel 1995;
- gli articoli n° 3, 33 e 34 della Costituzione italiana;
- la Legge n° 62 del 2000 sulla parità scolastica;
- la Legge n° 32 del 2002 della Regione Toscana e il relativo Regolamento di attuazione, n° 41/r/2013;
- Regolamento 30 luglio 2013 n.41/R di attuazione dell'art. 4 bis della L.R. 26 luglio 2001 n.32;
- Indirizzi dettati dalla Conferenza Zonale per l'educazione e l'istruzione.

2. Al centro del sistema dei servizi per l'infanzia vi è la persona, nella sua unicità e individualità, portatrice di diritti e potenzialità. L'organizzazione locale è finalizzata al soddisfacimento dei bisogni educativi e formativi delle persone, avendo a riferimento i principi di libertà, universalità, accessibilità, equità e partecipazione.

ART. 2 – OGGETTO E FINALITA' GENERALI

Oggetto del presente regolamento sono le funzioni comunali di servizi per l'infanzia. Le regole informatrici del sistema locale per i servizi all'infanzia operano in funzione di:

1. assicurare adeguate opportunità educative e formative fin dai primi mesi di vita delle persone perché possano soddisfare le proprie aspirazioni e sviluppare le proprie potenzialità individuali;

2. sviluppare una logica di solidarietà e sinergia tra le strutture e le organizzazioni attive sul territorio, evitando duplicazioni, sovrapposizioni e contraddittorietà d'impostazione, in direzione di una rete integrata del sistema di offerta;
3. coordinare e raccordare efficacemente i servizi esistenti, garantendo ai cittadini del territorio comunale eguali criteri e sistemi di accesso;
4. garantire la presenza di servizi di elevata qualità ed affidabilità per gli utenti;
5. integrare le diverse culture.

ART. 3 – EFFICACIA DELLA REGOLAMENTAZIONE

Le norme di cui al presente regolamento costituiscono regole applicabili uniformemente ai cittadini residenti nel territorio comunale.

ART. 4 – FORME DI PUBBLICITA'

1. Il presente regolamento è pubblicizzato dal Comune nelle forme più opportune.
2. Le diverse sezioni del regolamento sono rese disponibili agli utenti dei servizi, anche per estratto, in occasione delle iscrizioni ad attività educative, formative o scolastiche.

SEZIONE II – SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA

TITOLO I – OGGETTO, ORGANIZZAZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI

ART. 5 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 26/07/2002, n. 32 “Testo Unico della normativa della regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro” e del Regolamento di attuazione approvato con DPGR N. 41/r/2013 disciplina il funzionamento del sistema dei servizi educativi per l'infanzia nel territorio del Comune di Ponsacco.

ART. 6 - CLASSIFICAZIONE E FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI

1. Il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia di cui all'art. 4 della L.R. 32/2002 è costituito dai servizi riconducibili alle tipologie previste dall'articolo 2 del Regolamento di attuazione della suddetta legge, e consistono in:
 - a. Nidi d'infanzia
 - b. Servizi integrativi per la prima infanzia, così articolati:
 - b.1.1.spazio gioco
 - b.1.2.centro per bambini e famiglie
 - b.1.3.servizio educativo in contesto domiciliare
 - c. Centro educativo integrato zero-sei.
2. Non sono ricompresi nella classificazione dei servizi educativi per la prima infanzia, di cui al comma 1, i servizi di custodia, comunque denominati, ubicati in locali o spazi situati all'interno di strutture che hanno finalità ludico-ricreative o di tipo commerciale ed attrezzati per consentire ai bambini attività di gioco con carattere di temporaneità e occasionalità.

3. Le norme del presente regolamento si applicano ai servizi educativi di cui al presente articolo comma 1, i quali possono presentare diverse forme di titolarità e gestione, quali:

- a. Titolarietà e gestione diretta da parte dei comuni o loro forme associate
- b. Titolarietà pubblica e gestione indiretta, mediante affidamento a soggetti privati
- c. Titolarietà e gestione privata

ART. 7 – PROGRAMMAZIONE E REGOLAZIONE DEL SISTEMA

1. Il sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia si compone dei servizi a titolarità pubblica, a gestione diretta e indiretta, e di quelli a titolarità e gestione privata accreditati.

2. La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia si fonda sulla prospettiva della diversificazione e qualificazione dell'offerta nel quadro del regolato raccordo pubblico e privato nella gestione dei servizi.

3. Il Comune esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e di controllo sul sistema dei servizi educativi per l'infanzia attivi sul proprio territorio; annualmente, programma e progetta interventi educativi sul territorio attraverso strumenti quali il Piano Educativo Zonale – PEZ Infanzia, i Progetti finalizzati al sostegno dell'offerta dei servizi per la prima infanzia o altri bandi eventualmente pubblicati o risorse pubbliche messe a disposizione per la promozione di azioni a favore dei servizi per l'infanzia. Inoltre integra ed attua quanto previsto nel presente regolamento attraverso l'individuazione di :

- indirizzi politico amministrativi per lo sviluppo dei servizi all'infanzia e della qualità della vita per i bambini e le bambine;
- criteri di accesso ai servizi educativi ed il relativo bando di iscrizione
- buoni servizio da attribuire alle famiglie collocate in posizione utile nelle graduatorie di accesso ai servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta, sulla base delle risorse disponibili;
- iniziative volte a promuovere la complessiva qualificazione del sistema locale dei servizi;
- sistemi di controllo e valutazione della qualità.

ART. 8 – SERVIZIO DI REFEZIONE

1. Nei servizi in cui viene attuato un orario protratto al pomeriggio senza interruzioni, il soggetto gestore eroga un servizio di mensa sia per i bambini che per il personale.

2. Il menù adottato deve essere preventivamente approvato dall'autorità sanitaria pubblica competente territorialmente, la quale approva altresì i protocolli operativi relativi all'erogazione del servizio.

ART. 9- RACCORDO CON I PRESIDIO SOCIO-SANITARI PUBBLICI

1. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia è tenuto ad assicurare gli opportuni raccordi con i presidi socio-sanitari pubblici del territorio in ordine alle seguenti materie:

- a. informazione, prevenzione e sorveglianza igienico-sanitaria;
- b. disciplina delle segnalazioni di casi di disagio fisico, psicologico, sociale.

ART. 10 – RAPPORTI FRA IL COMUNE DI PONSACCO E I SOGGETTI PRIVATI: LE CONVENZIONI

1. Il Comune, nell'ambito delle scelte operate in relazione alla consistenza del sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia, può stipulare rapporti convenzionali con i soggetti privati attivi sul territorio, allo scopo di aumentare e facilitare la partecipazione dell'utenza ai servizi.

2. I rapporti convenzionali di cui al precedente comma stabiliscono:
 - a) forme di compartecipazione del Comune, tese all'abbattimento delle rette a carico dell'utenza;
 - b) il recepimento delle norme applicabili del presente regolamento al servizio;
 - c) gli eventuali costi addebitati agli utenti e le modalità della compartecipazione;
 - d) le forme di reporting e rendicontazione a carico del servizio convenzionato;
 - e) i requisiti minimi richiesti per lo svolgimento del servizio, le procedure per la verifica del mantenimento di tali requisiti e la procedura di decadenza in mancanza dei requisiti medesimi o per inadempimento degli obblighi convenzionali;
 - f) ogni altro elemento utile allo sviluppo efficace del rapporto.

ART.11 - COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO

1. Il Comune assicura il coordinamento gestionale e pedagogico della rete dei servizi educativi per l'infanzia privati accreditati del proprio territorio, attraverso apposite convenzioni con soggetti in possesso dei necessari requisiti professionali. Le convenzioni dovranno assicurare la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento dei servizi educativi le cui forme di gestione sono indicate all'art. 3 del Regolamento regionale 41/R 2013 (servizi a titolarità e gestione diretta da parte dei comuni, a titolarità pubblica e gestione indiretta privata, a titolarità e gestione privata).
2. In coerenza con le funzioni di coordinamento pedagogico e gestionale individuate dal Regolamento regionale n. 41/r/2013 all'articolo 7, il Coordinamento svolge le seguenti funzioni:
 - a) definizione di indirizzi e criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema dei servizi educativi presenti sul territorio;
 - b) elaborazione di materiale informativo sui servizi del territorio;
 - c) promozione della verifica e dell'innovazione delle strategie educative, nonché quelle relative alla partecipazione delle famiglie e ai percorsi di educazione familiare; in particolare il sostegno alla genitorialità si concretizzerà attraverso iniziative finalizzate ad una maggiore consapevolezza di ruolo nell'educazione primaria dei figli, come incontri a tema, laboratori con i genitori, educazione familiare;
 - d) sviluppo e coordinamento dell'utilizzo, da parte dei servizi del territorio, degli strumenti per l'osservazione, la documentazione e la valutazione delle esperienze educative, nonché dell'impiego di strumenti di valutazione della qualità, applicando criteri condivisi e approvati dal Coordinamento gestionale e pedagogico;
 - e) realizzazione, in accordo con i coordinatori pedagogici dei servizi, di piani pluriennali per la formazione/aggiornamento professionale per tutti gli operatori dei servizi educativi, compreso gli scambi e confronti di esperienze tra i servizi presenti nel sistema locale ed i percorsi congiunti tra educatori e insegnanti della scuola dell'infanzia per sostenere la continuità educativa zero-sei;
 - f) analisi dei dati relativi alla gestione amministrativa dei servizi del territorio, in collaborazione con i responsabili dei servizi, nella prospettiva di un raccordo tra funzioni gestionali e pedagogiche;
 - g) raccordo con la USL locale per tutti gli ambiti di competenza;
 - h) promozione e sostegno dei soggetti gestori del servizio educativo perché elaborino il proprio progetto pedagogico e progetto educativo secondo l'indirizzo unitario della zona in conformità con le linee guida della Regione Toscana; verifica nei servizi privati autorizzati e accreditati delle modalità di gestione dei servizi corrispondenti ai parametri dell'accreditamento, attivando se necessario azioni di tutoraggio;
 - i) realizzazione iniziative ed eventi rivolti a tutta la popolazione finalizzati alla crescita della cultura dell'infanzia e delle buone prassi genitoriali.

ART. 12 – PROGETTO PEDAGOGICO E PROGETTO EDUCATIVO

1. Il progetto pedagogico e il progetto educativo costituiscono i documenti fondamentali di riferimento di ogni servizio educativo. Il progetto pedagogico è il documento generale in cui vengono esplicitati i valori, gli orientamenti e le finalità pedagogiche a cui si riferisce il progetto educativo, organizzativo e gestionale del servizio.

2. Le finalità del progetto pedagogico si esprimono in sintonia con le indicazioni previste dalla Regione Toscana nonché dell'art. 11 del presente regolamento.

3. Il progetto pedagogico

Descrive:

- il contesto che accoglie il servizio
- i tratti storici che lo caratterizzano

Espone:

- la cornice teorica di riferimento
- l'idea di bambino
- il ruolo degli educatori
- l'organizzazione dell'ambiente

Esplicita:

- la relazione con le famiglie
- le linee di raccordo con le altre istituzioni presenti sul territorio.

4. Il progetto educativo, di validità triennale ed aggiornato annualmente, è realizzato (in linea con la normativa regionale vigente) dal gruppo degli educatori del servizio. Il progetto educativo è il documento che, con riferimento ad ogni anno educativo, attua il progetto pedagogico; in esso sono definiti:

A) L'assetto educativo e organizzativo del servizio:

- a) Tempi di funzionamento: Calendario e Orario
- b) Procedure, modi e tempi per l'iscrizione e la frequenza
- c) Organizzazione dell'ambiente
- d) Organizzazione del personale e dei gruppi dei bambini
- e) Identità, ruolo e turni del personale educativo e ausiliario
- f) Servizio pranzo e tabelle dietetiche

B) Gli elementi costitutivi della programmazione educativa:

a) Organizzazione della giornata educativa:

- Le esperienze di piccolo gruppo
- I tempi di cura e la routine
- Il gioco libero
- Le attività strutturate

b) Il lavoro di gruppo degli educatori:

- Organizzazione del tempo di lavoro non frontale
- Impiego, tempi e modalità d'uso degli strumenti di osservazione e documentazione
- La formazione permanente e il coordinamento pedagogico

c) Le modalità previste per la partecipazione attiva delle famiglie:

- Tempi e modi dell'ambientamento
- Riunioni
- Colloqui
- Condivisione e consegna della documentazione individuale
- Laboratori
- Feste, uscite e altre attività ed iniziative
- Modalità di promozione ed avvicinamento delle famiglie utenti ai percorsi di sostegno alla genitorialità
- Modalità di attuazione degli organismi di partecipazione

d) Raccordi con le altre istituzioni educative presenti sul territorio: Istituti scolastici, servizi sociali e sanitari- servizi sanitari, nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività toccano la realtà dell'infanzia.

ART. 13 – PERSONALE DEI SERVIZI

1. Il funzionamento dei servizi educativi è garantito dagli educatori e dal personale ausiliario che operano secondo il principio della collegialità e nel quadro degli indirizzi del Coordinamento gestionale e pedagogico per l'attuazione del progetto educativo.

ART. 14 – FORMAZIONE PERMANENTE

1. Caratteristica fondamentale dei servizi educativi per la prima infanzia è la qualificazione del personale che vi opera.

2. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta provvede ad organizzare programmi annuali e pluriennali di formazione permanente, lo svolgimento dei quali rientra nell'uso del monte ore annuale da prevedersi per l'attività non frontale.

3. Il soggetto gestore è inoltre tenuto a partecipare attivamente ai programmi di formazione comune organizzati e offerti dal Coordinamento Pedagogico di zona ed ogni educatore, nel rispetto di quanto prevede la norma per il rilascio dell'accreditamento.

ART. – 15 TITOLI DI STUDIO

Gli educatori, il personale ausiliario e il coordinatore pedagogico devono essere in possesso dei titoli di studio previsti dagli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento regionale in materia di servizi educativi per la prima infanzia (Regolamento di attuazione, n° 41/r/2013 così come modificato ed integrato con Decreto G.R. n. 33/R del 20.06.2014).

ART. 16 – SOSTEGNO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE

1. Il Comune assicura il sostegno alle scuole dell'infanzia paritarie operanti sul proprio territorio, che abbiano sottoscritto la convenzione di adesione al sistema pubblico dell'offerta.

2. Il sostegno può realizzarsi attraverso contributi assegnati alle famiglie, finalizzati a ridurre il costo di iscrizione e frequenza.

ART.17 – AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

1. I soggetti titolari di servizi educativi per l'infanzia (le cui forme di gestione sono indicate all'art. 3 del Regolamento regionale 41/R 2013: servizi a titolarità e gestione diretta da parte dei comuni, a titolarità pubblica e gestione indiretta privata, a titolarità e gestione privata) sono tenuti ad ottenere il rilascio del provvedimento di autorizzazione al funzionamento per i propri servizi prima dell'inizio della loro attività e, successivamente, in caso di subingresso, modifiche e trasferimento.

2. Costituiscono requisiti oggettivi e soggettivi per l'autorizzazione al funzionamento quelli previsti all'art. 50 del Regolamento regionale 41/R del 2013.

3. Per l'autorizzazione al funzionamento dei Centri educativi integrati zerosei, oltre ai requisiti di cui al comma 2, è requisito indispensabile il possesso, da parte degli operatori che operano con la fascia d'età 3-6 anni di uno dei titoli di studio validi per esercitare l'insegnamento nelle scuole d'infanzia non statali paritarie (come da regolamento regionale e normativa vigente per le scuole dell'infanzia).

4. Il gestore titolare di uno dei servizi educativi per l'infanzia di cui al presente regolamento deve rivolgere domanda di autorizzazione al funzionamento contenente le informazioni di cui al precedente comma 2, utilizzando la modulistica consultabile e scaricabile dal sito del Comune. Il servizio SUAP, verificata la regolarità formale

dell'istanza, trasmette la documentazione agli Enti terzi coinvolti nel procedimento per l'acquisizione del parere di competenza.

5. L'autorizzazione al funzionamento ha durata di tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciata ed è sottoposta a sospensione, revoca o decadenza qualora venga rilevata la perdita dei requisiti previsti per l'autorizzazione.

ART. 18 – ACCREDITAMENTO

1. I soggetti privati titolari e gestori di servizi educativi per l'infanzia autorizzati al funzionamento hanno facoltà di richiedere, anche contestualmente alla domanda di autorizzazione, l'accreditamento del servizio. A questo scopo si sottopongono alla verifica degli ulteriori requisiti previsti e, in caso di esito positivo, acquisiscono la possibilità di essere destinatari di finanziamento pubblico.

2. Costituiscono requisiti per l'accreditamento:

- a. possesso dell'autorizzazione al funzionamento e dei relativi requisiti;
- b. accettazione degli indirizzi educativi e gestionali contenuti nel presente regolamento
- c. presenza di un programma annuale di formazione degli educatori per un minimo di 20 ore di cui sia possibile documentare l'effettiva realizzazione e che trovi riscontro all'interno dei contratti individuali degli educatori stessi; partecipazione nell'ambito di tale programma a percorsi formativi di aggiornamento organizzati e promossi dal coordinamento gestionale e pedagogico di zona per almeno 20 ore annuali;
- d. attuazione delle funzioni e delle attività di direzione gestionale e coordinamento pedagogico del servizio, come previste dall'articolo 6 del Regolamento Regionale 41/r/2013;
- e. disponibilità dichiarata ad aderire ad iniziative di collaborazione tra i diversi servizi delle rete zonale della Valdera al fine della realizzazione del sistema educativo integrato;
- f. conformità ai requisiti di qualità definiti in ambito zonale e disponibilità all'adozione di strumenti per la valutazione della qualità e di sistemi di rilevazione della soddisfazione dell'utenza;
- g. disponibilità dichiarata all'ammissione al servizio di bambini disabili o in condizioni di disagio sociale, segnalati dal servizio sociale pubblico anche in soprannumero temporaneo rispetto agli standard qualitativi adottati;
- h. articolazione delle formule di iscrizione e frequenza nell'ambito del complessivo orario di apertura del servizio, con chiara definizione del sistema tariffario applicato, di cui deve essere data idonea pubblicità all'interno della struttura;

3. L'accreditamento viene rilasciato entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda presentata da soggetti autorizzati

4. Per le strutture di nuova realizzazione, che richiedono l'autorizzazione al funzionamento contestualmente all'accreditamento, quest'ultimo può essere rilasciato entro sessanta giorni, in via provvisoria, anche prima della verifica materiale di tutte le condizioni autodichiarate. L'accreditamento provvisorio ha validità di 6 mesi e può essere convertito in provvedimento definitivo entro tale periodo, sempreché ne ricorrano le condizioni.

5. Per i servizi privati l'accreditamento costituisce condizione necessaria per l'inserimento nel sistema pubblico dell'offerta.

6. Ogni variazione delle condizioni dichiarate nella richiesta di accreditamento deve essere tempestivamente comunicata al servizio SUAP al fine di una sua valutazione.

7. L'accreditamento ha durata di tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciata e deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'ultimo anno educativo di durata dell'accreditamento stesso. L'accreditamento

è sottoposto a sospensione, revoca o decadenza qualora venga rilevata la perdita dei requisiti previsti per l'accreditamento.

Art. 19 – FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO

1. Il Comune, attraverso il CRED Valdera, vigila sul funzionamento delle strutture autorizzate, accreditate e convenzionate presenti sul proprio territorio mediante almeno due ispezioni annuali senza preavviso al fine di verificare il benessere dei bambini, l'attuazione del progetto pedagogico ed educativo e la soddisfazione del servizio. Qualora il soggetto titolare o gestore non consenta le ispezioni o il monitoraggio dei servizi, il Comune procede alla sospensione dell'autorizzazione o dell'accreditamento.
2. Il Coordinamento Pedagogico zonale programma annualmente sia le ispezioni occasionali per la verifica dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento (solo per gli enti convenzionati), sia le visite programmate finalizzate al miglioramento qualitativo dei servizi in una logica di sostegno collaborativo.
3. Il verbale di ispezione verrà inviato al Suap e al servizio educativo.
Nel caso venga rilevata la non ricorrenza di uno o più requisiti dichiarati per il rilascio del titolo aut.vo, dell'accreditamento, il Servizio Suap provvederà a comunicare all'interessato l'esito della verifica con diffida ad adempiere, concedendo all'interessato un termine non inferiore a 10 gg per eventuali controdeduzioni e/o osservazioni.
Nei casi più gravi si procederà alla revoca dell'autorizzazione e/o dell'accreditamento.
4. Il Comune, avvalendosi del flusso informativo con il sistema informativo regionale, informa la Regione Toscana dei provvedimenti di revoca dell'accreditamento adottati che comportano la decadenza dei benefici economici eventualmente concessi.
5. Qualora il Comune accerti la presenza di un servizio educativo per la prima infanzia privo dell'autorizzazione al funzionamento, dispone la cessazione del servizio.

TITOLO II – IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA: INFORMAZIONI PER L'UTENZA

ART. 20 – FINALITÀ SPECIFICHE DEI SERVIZI

1. I servizi educativi per l'infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative teso alla piena e completa realizzazione dei diritti della persona e informati ai principi del pieno e inviolabile rispetto della libertà e della dignità personale, della solidarietà, delle pari opportunità, dell'integrazione delle diverse culture, a prescindere dall'identità di genere, garantendo, in stretta collaborazione con le famiglie, il benessere psicofisico e lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali delle bambine e dei bambini.

2. La realizzazione di tali finalità consegue dal riconoscimento dei bambini come individui sociali portatori di originali identità, titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all'interno di una rete di contesti e relazioni capace di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali.

3. La realizzazione di tali finalità consegue, altresì, dalla stretta integrazione dei servizi con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo dei servizi, portatrici di propri valori e culture,

nonché dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi medesimi.

4. Nel loro funzionamento, i servizi educativi per l'infanzia promuovono raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari, nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività toccano la realtà dell'infanzia.

ART. 21 – PRINCIPI DI RIFERIMENTO

Nell'organizzazione e promozione del sistema pubblico di offerta, il Comune si riferisce ai seguenti principi, espressi anche a livello regionale:

- innovazione e sperimentazione;
- continuità educativa;
- massima diffusione territoriale degli interventi e raggiungimento della più ampia utenza;
- diversificazione delle offerte e flessibilità dell'organizzazione;
- progressiva elevazione della qualità dell'offerta;
- risposte personalizzate alla molteplicità dei bisogni;
- organizzazione degli interventi per garantire le pari opportunità e conciliare la vita professionale dei genitori con quella familiare;
- ottimizzazione dell'uso delle risorse, in relazione alla qualità e all'economicità;
- tutela dei diritti all'educazione dei disabili.

ART. 22 – INFORMAZIONE SUI SERVIZI E FACILITÀ DI ACCESSO

1. Il comune garantisce a tutte le famiglie potenzialmente interessate una informazione capillare sui servizi attivi e su quelli in via di attivazione al fine di:
 - a) favorire l'accesso ai servizi;
 - b) verificare in modo continuo la corrispondenza fra domanda e offerta di servizi.
2. Tali obiettivi vengono perseguiti mediante la diffusione di materiale documentale e informativo, avvisi pubblici, comunicati stampa, visite dirette nei servizi e altre iniziative specifiche di vario genere.

ART. 23 – PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

1. Presso ogni servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta sono garantite le forme di partecipazione.
2. La partecipazione delle famiglie si attua mediante l'organizzazione di iniziative di coinvolgimento alla vita dei servizi e di promozione culturale inerenti le attività dei servizi, nel quadro del concetto di trasparenza del progetto educativo del servizio e di piena e completa compartecipazione delle famiglie alla sua elaborazione e realizzazione.
3. Gli organismi di partecipazione delle famiglie, per iniziativa propria o su richiesta del soggetto gestore, esprimono pareri sui diversi aspetti legati al funzionamento dei servizi, ivi comprese le possibili ulteriori direzioni lungo cui sviluppare le politiche di intervento nel settore dei servizi educativi per l'infanzia.

ART. 24 – UTENZA POTENZIALE DEI SERVIZI

1. Possono presentare domanda per essere ammessi alla frequenza di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta del Comune di Ponsacco, tutti i bambini in età utile.

2. Per l'accesso ai servizi educativi hanno priorità i bambini residenti nel Comune. L'accesso sulla base degli stessi criteri previsti per i residenti è ammesso in via subordinata per i bambini residenti in altri Comuni.

3. Il requisito della residenza deve essere posseduto alla data di apertura del bando di accesso ai servizi educativi; pertanto la richiesta di residenza deve essere stata presentata al più tardi il giorno di apertura del bando di iscrizione. In caso di discordanza tra residenza del bambino e di uno o entrambi i genitori, sarà considerata la residenza del bambino; nel caso questa sia fuori dal nucleo genitoriale è attivabile la segnalazione e verifica da parte del Servizio sociale.

4. In caso di genitori entrambi disoccupati, è possibile solo l'ammissione alla frequenza della fascia oraria minima prevista dalla struttura.

5. Per "bambini in età utile" si intendono bambini già nati, che non abbiano maturato il diritto all'accesso alla scuola dell'infanzia per l'anno educativo per cui si fa richiesta. Il bambino collocato in posizione utile in graduatoria per l'ammissione alla frequenza, che non abbia ancora compiuto l'età prevista dall'autorizzazione al funzionamento della struttura scelta e assegnata (tre, sei, otto mesi per i nidi dove sono presenti le sezioni lattanti, dodici mesi, nonché da 0 a sei anni per i Centri educativi integrati), rimane collocato in lista d'attesa, e verrà preso in considerazione in tempi successivi, al momento in cui, compiuta l'età, si renda disponibile alla frequenza un posto nella struttura.

6. I bambini residenti in un altro Comune, se ammessi alla frequenza di un nido presente sul territorio del Comune, sono tenuti al pagamento della retta intera stabilita dall'organo competente; il Comune di residenza del bambino può corrispondere gli eventuali oneri aggiuntivi per le riduzioni di retta spettanti all'utente in base al parametro ISEE e all'orario di frequenza e/o per il sostegno a situazioni di disabilità.

ART. 25 – BANDI PUBBLICI E DOMANDE DI ISCRIZIONE

1. Il Comune provvede a dare pubblicità contestuale di tutti i servizi offerti dalle strutture inserite nel sistema integrato pubblico privato nei confronti dei potenziali utenti, mediante apposito bando e altre forme di comunicazione pubblica coordinata.

2. Il bando contiene informazioni su tutti i tipi di servizi offerti, sul loro funzionamento, sui criteri e modalità per l'ammissione, sulle procedure di iscrizione ed il relativo calendario.

3. Le domande di iscrizione devono essere inoltrate on line. Il Comune fornirà le adeguate informazioni per la compilazione della domanda, nonché la necessaria assistenza alle famiglie che non abbiano possibilità di accesso alle procedure digitalizzate.

4. Il periodo di raccolta delle domande di accesso, di norma collocato nel mese di aprile, non può essere inferiore a tre settimane, durante le quali è possibile visitare le strutture, negli orari appositamente indicati.

5. Tutte le domande per accedere alla frequenza dei servizi accreditati pervengono al Comune.

ART. 26 – GRADUATORIE DI ACCESSO

1. L'eventuale graduatoria è formulata sulla base dei criteri e punteggi determinati annualmente prima dell'apertura del bando, e resi pubblici contestualmente alle informazioni necessarie per l'iscrizione ai servizi, coerenti con i principi generali espressi dal Regolamento regionale 41/r/2013 all'articolo 10. La graduatoria è suddivisa in 2 sezioni: una relativa ai residenti nel Comune dove ha sede la struttura, una relativa ai non residenti.
2. Le domande pervenute successivamente alla scadenza del bando generale, saranno incluse in una lista d'attesa, articolata in due sezioni (residenti e non residenti), dando la priorità ai residenti.

ART. 27 – FREQUENZA

1. Il progetto educativo, organizzativo e gestionale dei servizi educativi per l'infanzia e la possibilità di realizzare pienamente le opportunità educative in essi presenti si fondano, in particolare, sul presupposto della regolare frequenza da parte dei bambini. Le famiglie sono chiamate alla realizzazione di questa condizione, per consentire il massimo beneficio ai bambini e a loro medesime, nonché per consentire un funzionamento razionale e stabile dei servizi.
2. Alla comunicazione della ammissione alla frequenza deve seguire, nei tempi indicati dal bando, l'accettazione del posto scritta da parte della famiglia, dell'orario assegnato e della data di inserimento prevista. La mancata accettazione scritta è intesa come rinuncia e comporta la perdita del posto. Ad assenze superiori a 45 giorni solari continuativi (sabato e domenica inclusi) seppur giustificate, ovvero per assenze ingiustificate superiori a 15 giorni solari continuativi può conseguire la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento da parte del funzionario responsabile del Comune, su segnalazione del responsabile della gestione della struttura. Analogamente a chi, pur corrispondendo la retta adeguata prevista, non usufruisce di una della fascia oraria lunga (richiesta e assegnata) per un periodo superiore a 45 giorni solari continuativi, l'ente gestore del servizio può assegnare la fascia oraria ridotta rispetto alla richiesta iniziale, allo scopo di estendere la fruizione del servizio a coloro che si trovano in situazione di maggiore necessità.
3. L'accettazione del posto in una struttura del sistema comporta automaticamente la cancellazione dalla graduatoria relativa alle eventuali altre strutture scelte al momento della domanda. La rinuncia al posto offerto in una delle strutture del sistema comporta la cancellazione dalla graduatoria della struttura, mentre è salvaguardato il diritto a rimanere in lista d'attesa nelle altre strutture scelte.
4. Il ritiro dalla frequenza, che deve essere scritto e protocollato dal Comune, ha effetto a partire dal mese successivo alla data di presentazione, sia in relazione alla retta di frequenza che all'eventuale buono servizio erogato. Non dà alcun diritto al mantenimento del posto o alla priorità per l'anno successivo, né alla preferenza a parità di punteggio.
5. I nuovi inserimenti di bambini si realizzano nei mesi di settembre e ottobre. Nel caso in cui risultino liberi alcuni posti in periodi successivi, sono previsti inserimenti singoli o preferibilmente a piccoli gruppi, dal giorno 1 al giorno 10 di ogni mese, di norma non oltre il 10 aprile.
6. Dal mese di aprile non possono essere presi in considerazione eventuali ritiri anticipati o richieste di riduzioni di orario.
7. L'anno educativo inizia a settembre e termina a giugno. I gestori dei nidi che intendono garantire il servizio anche nel mese di luglio, ne devono dare comunicazione ai genitori all'inizio dell'anno educativo, specificando le modalità organizzative. E' comunque facoltà dei genitori la frequenza nel mese di luglio. Il Comune in ogni caso si riserva la possibilità di erogare il buono servizio per tale mese, compatibilmente con la disponibilità finanziaria.
8. Per consentire l'inserimento di bambini con bisogni educativi speciali, sia ai sensi dell'art. 12 della Legge 104/92, che valutati dal Coordinamento Pedagogico, il Comune dispone l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia mediante l'assegnazione del supporto, nel limite delle

risorse disponibili, di personale educativo di sostegno appoggio, restando ferme le competenze in materia proprie dell'U.S.L., ovvero riducendo il numero di bambini iscritti nella sezione interessata.

9. Nei nidi d'infanzia, la frequenza dei bambini che, all'inizio dell'anno scolastico, non hanno i requisiti di età per frequentare la scuola dell'infanzia prosegue fino alla conclusione dell'anno educativo, anche oltre i 36 mesi.
10. Nei nidi d'infanzia è consentita la permanenza per un ulteriore anno educativo, oltre il terzo anno di età, ai bambini che presentano un ritardo nello sviluppo psico-fisico ai sensi della L. 104/1992 o bisogni educativi speciali valutati dal Coordinamento Pedagogico.
11. I nidi d'infanzia autorizzati e accreditati, effettuano un orario di apertura giornaliera, a partire dalla mattina, compreso tra un minimo di sei e un massimo di dodici ore. Ogni servizio deve prevedere l'erogazione del pranzo e deve offrire la possibilità di modalità di iscrizione e frequenza diversificate. L'orario di frequenza viene calcolato a partire dall'effettivo orario di ingresso del bambino al nido, e fino all'orario di uscita tra quelli consentiti dal progetto educativo. L'orario di ingresso e di uscita devono essere dichiarati dal genitore e mantenuti costanti per tutto l'anno educativo.

Le fasce di frequenza previste sono le seguenti:

- FASCIA ORARIA 1: fino a 4 ore, questa fascia di frequenza può essere comprensiva del pasto.
- FASCIA ORARIA 2: inferiore o uguale a 6 ore, questa fascia può comprendere o meno il riposo a seconda dell'orario di ingresso del bambino
- FASCIA ORARIA 3: inferiore o uguale a 9 ore, questa fascia comprende il pasto e il riposo.
- FASCIA ORARIA 4: inferiore o uguale a 10 ore.

L'orario di ingresso al nido non potrà essere successivo alle ore 9,30 e l'orario di uscita non potrà essere posteriore all'orario di chiusura stabilito dal nido prescelto.

ART. 28 – RETTE

1. L'istruttoria e la predisposizione degli atti relativi alla gestione dei buoni servizio è competenza del Comune, sulla base delle indicazioni formulate dalla Giunta.
2. Le rette dei servizi privati, autorizzati, accreditati o ed eventualmente convenzionati, sono demandati alla dinamica di libero mercato, con possibilità di erogazione di buoni servizio/acquisto posti convenzionati da parte del Comune, per la frequenza ai servizi.
3. Il Comune, in quanto competente delle funzioni in materia di ISEE, ha facoltà di eseguire controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite dal richiedente l'agevolazione, sia tramite verifiche mirate, che a campione.

ART. 29 – MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA RETTA

1. Il pagamento delle quote di compartecipazione o delle rette di frequenza al servizio, è effettuato secondo le modalità agevolate, in base ai parametri di seguito indicati:
 - a) nel mese in cui avviene l'inserimento del bambino al nido per la prima volta la corresponsione della quota decorre dalla data di ingresso del bambino al servizio, indipendentemente dal numero di ore di permanenza, con arrotondamento contabile così determinato: dall'1 al 14 = mese intero, dal 15 al 31 = ½ mensilità;
 - b) qualora il bambino effettui una frequenza non continuativa è prevista la corresponsione della intera quota;
 - c) qualora il bambino, ad inserimento già effettuato, risulti presente nel mese di riferimento per un periodo inferiore o uguale a 5 giorni per motivi di salute, documentati tramite certificato medico da

consegnare entro 5 giorni dall'inizio del mese successivo e in cui siano specificati gli effettivi giorni di malattia, la retta sarà ridotta alla metà della tariffa prevista, senza riduzione del buono servizio, sempre che l'importo del buono risulti uguale o inferiore alla retta da versare;

- d) nel caso in cui il bambino risulti assente per motivi di salute documentati da certificato medico per un periodo maggiore o uguale a 45 giorni solari continuativi, pur non rientrando nelle agevolazioni di cui alla lettera c), la retta del secondo mese di riferimento sarà ridotta alla metà della tariffa prevista, senza riduzione del buono servizio, sempre che l'importo del buono risulti uguale o inferiore alla retta da versare;
- e) in occasione del periodo di festività natalizie (dicembre-gennaio) è prevista una riduzione di 1/3 della retta del mese di gennaio, qualora il servizio sia interrotto per più di 5 giorni lavorativi, senza riduzione del buono servizio, sempre che l'importo del buono risulti uguale o inferiore alla retta da versare;

2. Qualora il bambino venga ritirato dal nido d'infanzia la quota sarà corrisposta per intero in riferimento al mese in cui è recepita la rinuncia.

ART. 30 - BUONI SERVIZIO – ACQUISTO POSTI

1. Il Comune stanZIA annualmente una quota di risorse proprie e/o messe a disposizione dalla Regione Toscana per l'erogazione dei buoni servizio/acquisto posti-bambino, finalizzati a ridurre il costo dei servizi privati accreditati per le famiglie che li frequentano, in rapporto alla capacità contributiva di ciascuna famiglia (secondo i parametri ISEE). L'importo del buono erogabile è dato dalla sommatoria delle risorse messe a disposizione dal Comune con l'eventuale quota attribuita dai fondi regionali.

2. L'importo dei buoni è erogabile per i posti da acquisire per i residenti che si iscrivono ai nidi d'infanzia ubicati sul territorio comunale, mentre non saranno erogati buoni per coloro che, pur essendo residenti, si iscriveranno per la prima volta agli asili nido ubicati in altri Comuni, a partire dall'anno educativo 2017/2018. Tuttavia, in virtù del principio di continuità educativa, continueranno a ricevere i buoni le famiglie residenti nel territorio comunale, i cui figli già frequentano nidi d'infanzia in altri Comuni, fino al termine del percorso educativo, ossia fino al compimento di 3 anni.

3. Per i bambini in affidamento etero-familiare con decreto del Tribunale dei Minori, si procederà come segue: l'eventuale buono servizio sarà calcolato in base all'ISEE della famiglia affidataria e inserito nella fascia immediatamente inferiore a quella di spettanza. La quota rimanente sarà ripartita tra il comune di residenza del minore e il comune di residenza della famiglia affidataria.

4. In relazione al riparto dei buoni, qualora non siano disponibili fondi sufficienti per l'attribuzione a tutti del buono nell'importo stabilito, si potrà operare una diminuzione proporzionale degli importi, al fine di garantire l'erogazione dei buoni al maggior numero di utenti.

5. In nessun caso i buoni servizio possono essere convertiti in denaro, a pena di decadenza immediata dal beneficio e obbligo di restituzione dell'intero controvalore dei buoni comunque ricevuti, ancorché utilizzati per la fruizione del servizio.

6. Il Comune assegna i buoni servizio o procede all'acquisto posti per i cittadini residenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente articolo 26). Per il mese di settembre può essere erogata la metà dell'importo del buono comunale spettante.

7. Il buono servizio è spendibile esclusivamente nei servizi accreditati del Comune (fermo restando quanto specificato al comma 2 di questo articolo per la continuità educativa) e non può comunque eccedere la tariffa praticata all'utente.

8. I servizi privati, che ricevono la comunicazione relativa ai buoni servizio/acquisto posti assegnati agli utenti, inviano ogni mese al Comune la fattura riepilogativa, corredata da un prospetto, debitamente sottoscritto dal genitore per accettazione, dal quale risultino i giorni frequentati nel mese. In ogni caso i servizi si devono uniformare alle procedure di fatturazione e rendicontazione comunicati dal Comune all'inizio di ogni anno educativo, sia per quanto attiene i benefici economici comunali che regionali.

9. Nella logica di una corretta programmazione finanziaria, a coloro che presentano domanda di iscrizione successivamente alla scadenza del bando, non potrà essere garantito il buono servizio/acquisto posti. Sarà eventualmente valutata l'erogazione parziale o totale del buono, secondo le disponibilità di bilancio.

10. Nel corso dell'anno educativo a coloro ai quali viene accolta la richiesta motivata di variazione di orario di frequenza, non verrà automaticamente assegnato il corrispondente importo del buono servizio, ma la richiesta sarà oggetto di valutazione sulla base delle disponibilità di bilancio.

12. Per coloro che percepiscono il buono servizio/acquisto posti, che rinunciano alla frequenza di un nido e che nello stesso mese iniziano la frequenza in un'altra struttura sempre ubicata sul territorio comunale, verrà corrisposto complessivamente l'importo del buono equivalente ad una sola mensilità, secondo le regole di eventuali riduzioni già esposte. Le eventuali spese aggiuntive risultanti da tale forma anomala di frequenza, saranno a carico degli utenti.

ART. 31 – RICORSI

1. Avverso le risultanze delle graduatorie di accesso al nido, è ammesso ricorso in opposizione al funzionario responsabile del Comune. Il ricorso, debitamente motivato, deve essere prodotto entro i termini indicati nel bando annuale e deve essere presentato all'Ufficio Protocollo del Comune.

2. Ai fini della produzione del ricorso, gli interessati hanno diritto di accesso, anche informale, alla documentazione agli atti dell'istruttoria riferita ai concorrenti che li precedono in graduatoria, fatta salva la possibilità di omettere la visione di dati sensibili relativi a terze persone non direttamente pertinenti al ricorso prodotto.

3. I ricorsi presentati vengono decisi con unico provvedimento entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione. Avverso il provvedimento decisorio dei ricorsi è ammesso soltanto ricorso in sede giurisdizionale.

4. È ammessa opposizione scritta motivata avverso la quota di compartecipazione attribuita ovvero il valore del buono servizio assegnato. Il ricorso dovrà essere presentato all'Ufficio protocollo del Comune entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di attribuzione della quota o di assegnazione del buono servizio.

5. Il ricorso, debitamente documentato, dovrà essere indirizzato al Responsabile del Settore competente del Comune, che potrà decidere l'accoglimento o il rigetto del ricorso stesso, sulla base di adeguate motivazioni.

ART. 32– NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente sezione, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia.

2. Le disposizioni del presente regolamento aggiornato entrano in vigore nell'anno educativo 2017/2018, includendo tutte le fasi operative.

3. I servizi privati autorizzati ed accreditati sono tenuti ad uniformarsi al presente Regolamento entro l'inizio dell'anno educativo 2017/2018.